

Intervista a Loredana Gulino, Direttore Generale della Direzione per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico

Fermare l'industria criminale

Le strategie messe in atto dal Governo e dal Ministero nel contrasto alla diffusione di prodotti falsi. Le forme di deterrenza e le nuove sanzioni amministrative previste dalla Legge Sviluppo

La Dott.ssa Loredana Gulino da circa un anno è alla guida della Direzione Generale Lotta alla Contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

A Lei chiediamo prima di tutto una valutazione di carattere generale sul fenomeno.

Vorrei prima di tutto sottolineare l'ottima e incessante attività svolta dalla Guardia di Finanza su questo fronte la quale, per mandato istituzionale e per professionalità acquisite e dimostrate, si è da sempre distinta nelle operazioni di contrasto e anche di prevenzione dei fenomeni contraffattivi sul territorio.

La contraffazione si presenta ormai come un fenomeno complesso, che tocca tutti i settori economici, contraddistinto da un carattere sempre più transnazionale e con legami evidenti col crimine organizzato.

Una vera e propria industria criminale, che analizza il mercato e si adatta alla domanda, si muove secondo le dinamiche proprie delle imprese multinazionali, sfrutta le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Ci troviamo di fronte non solo a problemi di lesione di diritti di privativa industriale, ma anche di gravi ricadute sul mercato per via della concorrenza sleale che viene fatta alle imprese sane, per non parlare dei mancati introiti fiscali e previdenziali e dello sfruttamento dei soggetti deboli coinvolti sia in fase di produzione che di commercializzazione.

Un quadro allarmante, soprattutto in un momento così delicato dello scenario economico per via della grave congiuntura che sta attraversando il mercato globale. Inoltre, dobbiamo tener presente che la contraffazione determina un innalzamento dell'allarme sociale in virtù del fatto che le merci contraffatte costituiscono un serio pericolo per la salute e la sicurezza dei consumatori; si pensi ad esempio ai prodotti agroalimentari, ai cosmetici o ai medicinali, o ancora ai prodotti elettrici o ai ricambi per le auto.

A fronte di questa situazione, quali sono le strategie messe in atto dal Ministero, e più in generale dal Governo,

per contrastare il fenomeno della contraffazione?

Il Ministero dello Sviluppo Economico, su impulso del **Ministro Claudio Scajola**, ha posto in essere molteplici azioni volte a contrastare il fenomeno poiché la lotta al "falso" rappresenta una priorità per il Governo Berlusconi che, sin dall'inizio del suo mandato, ha adottato una serie di iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica e responsabilizzare il cittadino verso un consumo consapevole.

A partire dalla scorsa estate è stato istituito un call-center e un indirizzo di posta elettronica al servizio di consumatori e aziende che permette di rivolgersi direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico per assistenza, chiarimenti ed eventuali segnalazioni.

Proprio in quest'ottica è stata avviata già dall'aprile 2009 una campagna di comunicazione denominata "No al Falso" con l'obiettivo di coinvolgere attivamente cittadini e imprese e per contenere i danni provocati dal fenomeno della contraffazione.

Infine, con la Legge Sviluppo (la n. 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto '09) abbiamo reso più incisiva ed efficace l'azione di prevenzione e contrasto verso i casi di contraffazione, con l'inasprimento delle sanzioni penali ed amministrative, il rafforzamento delle competenze delle Forze di polizia e l'istituzione del Consiglio nazionale Anticontraffazione, che migliorerà l'attività nel suo insieme favorendo una maggiore cooperazione e integrazione delle azioni di contrasto di ciascun Ministero.

In relazione alla Legge Sviluppo può illustrare quali sono state le modifiche importanti introdotte sul piano delle sanzioni amministrative per chi acquista beni contraffatti?

Siamo sicuramente partiti dalla necessità di una maggiore efficacia dell'azione di contrasto alla domanda di beni contraffatti e, quindi, di regolazione del mercato e di educazione del consumatore, oltre a fornire importanti spunti, anche di indagine, in ordine alle dinamiche del fenomeno contraffattivo.

In ogni caso, tra le modifiche introdotte è previsto che la sanzione amministrativa pecu-

niaria debba essere applicata per tutti quei casi in cui l'acquirente finale "acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale". Questa è già una importante novità che introduce un approccio, mi si passi il termine, di nuova impostazione "culturale" del problema, in quanto, rispetto al precedente testo, la parola "intellettuale" (definizione che ricomprende anche il diritto d'autore) è stata sostituita con "industriale", così da ricondurre l'applicabilità della norma alle sole violazioni relative ai titoli di privativa industriale (marchi, brevetti, disegni e modelli ecc.) ed evitando "interferenze" con la sanzione amministrativa specifica prevista dalla Legge 633/1941 che tutela il diritto d'autore. Si applicherà, infatti, nel caso di violazioni di tale diritto (es. l'acquisto di un cd/dvd piratato) la sola sanzione amministrativa prevista dall' art. 174 bis di tale legge.

Con la Legge Sviluppo è stata inoltre eliminata la parte introduttiva della norma "salvo che il fatto costituisca reato", che aveva creato problemi di applicazione riguardo alla fattispecie penale sull' "acquisto di cose di sospetta provenienza" di cui all'articolo 712 C.p. Proprio a causa di tale inciso, ora abrogato, gli organi di controllo erano costretti a procedere al deferimento all'Autorità Giudiziaria delle persone sorprese ad acquistare beni di tal genere, vista la possibile riconduzione della condotta al reato d'incauto acquisto previsto dall'art. 712 C.p.

Tale razionalizzazione normativa – unitamente alla riduzione dell'ammontare che dai 500/10.000 euro della precedente norma passa ai 100/7.000 della formulazione attuale – ha come finalità proprio la maggiore applicabilità della sanzione amministrativa per l'acquirente finale, ad un livello generalizzato e sistematico, nella menzionata ottica di contrasto al fenomeno.